**Allegato "C" all'atto n. 18.157 di rep. n. 8.632 di racc.**

**STATUTO**

della "FONDAZIONE GIUSEPPE ROI – Ente Filantropico"

**ART. 1**
**DENOMINAZIONE - SEDE**

1. È costituito, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore), nella forma giuridica della fondazione un Ente Filantropico (Ente del terzo Settore) denominato **"FONDAZIONE GIUSEPPE ROI – Ente Filantropico",** come tale sottoposto alla disciplina degli Enti del Terzo Settore di cui al succitato D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).
2. La Fondazione ha sede in Vicenza Contrà San Marco n.37, ma potrà essere modificata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

**ART. 2**
**OGGETTO – FINALITA'**

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione, quale Ente Filantropico, eroga risorse economiche, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno dell'attività di interesse generale di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
In particolare la Fondazione ha lo scopo di favorire il Museo Civico di Vicenza nel perseguimento delle proprie finalità ed è stata incaricata di verificare il rispetto e l'osservanza delle volontà testamentarie del Marchese Giuseppe Roi sui beni immobili e mobili, di interesse artistico e storico, lasciati in eredità alla Fondazione e ad altri enti, tra i quali: il Museo Civico di Vicenza, il Museo Civico di Bassano del Grappa, la Pinacoteca di Palazzo Chiericati di Vicenza, la Biblioteca Civica Bertoliana, la Biblioteca Civica di Bassano, l'Accademia Olimpica di Vicenza, il Fondo per l'Ambiente Italiano. Il complesso dei beni immobili, mobili, delle collezioni e degli oggetti ereditati dai suddetti enti è di eccezionale interesse artistico e storico ed il Marchese ha investito la Fondazione del compito di vigilare e far rispettare le condizioni previste nel testamento in merito alla loro gestione (inventari, esposizioni, fruibilità degli stessi).
La Fondazione, inoltre può finanziare, in tutto o in parte, l'acquisto di opere d'arte, il loro restauro, gli allestimenti di mostre ed esposizioni organizzate dal Museo Civico di Vicenza e la conservazione nonché gli allestimenti espositivi di Palazzo Chiericati e delle sedi museali vicentine.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma 1, la fondazione potrà:
a) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti.
b) realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, e ciò anche in forma organizzata e continuativa in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del terzo Settore;
c) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle o-

perazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
e) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
3. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale sopra descritta, in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore); spetta al Consiglio di Amministrazione individuare le attività da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte.

## ART. 3
## PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:
a) dal Fondo di dotazione conferito dal fondatore in sede di costituzione della Fondazione;
b) dal Patrimonio vincolato;
c) dal Patrimonio libero;
d) dagli Avanzi/Disavanzi d'esercizio.
2. Il Fondo di Dotazione di euro 51.645,69 (cinquantunomilaseicentoquarantacinque virgola sessantanove) è stato costituito da titoli dello Stato conferiti dal Fondatore mediante atto di donazione.
3. Il Patrimonio vincolato accoglie la riserva dedicata a quanto ulteriormente donato dal Marchese Giuseppe Roi in vita o per disposizione testamentaria.
4. Il Fondo di Dotazione costituisce il patrimonio indisponibile della Fondazione; salvo quanto previsto in caso di scioglimento, è destinato a finanziare i beni e le attività in genere strumentali al funzionamento della fondazione e può essere utilizzato esclusivamente a copertura delle eventuali perdite, svalutazioni di beni e altre attività allo stesso vincolati eccedenti la somma complessiva di: patrimonio vincolato, patrimonio libero ed avanzo di gestione.
5. Il Patrimonio Vincolato può essere incrementato dalle somme, dai beni mobili e immobili, dai diritti o dai titoli, allo stesso fondo espressamente destinati, da chiunque elargiti, anche per volontà testamentaria; da eventuali avanzi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberi di destinarvi.
6. Il Patrimonio Vincolato è destinato ad alimentare il Patrimonio Libero a norma di Statuto per realizzare gli scopi della Fondazione e a finanziare i beni e le attività afferenti al Patrimonio Vincolato medesimo. I vincoli impressi alle riserve che lo costituiscono possono derivare da una decisione dell'organo amministrativo o da terzi.
7. Il patrimonio vincolato può essere utilizzato a copertura delle eventuali perdite, svalutazioni di beni e altre attività allo stesso vincolate. Il patrimonio vincolato dagli organi istituzionali della fondazione, non da terzi, può essere utilizzato:
- su eventuale delibera del Consiglio di Amministrazione da adottare in sede di

approvazione del bilancio di ciascun esercizio, a servizio del patrimonio libero quando la somma delle riserve del patrimonio libero e dell'avanzo di gestione risultano inferiori all'1% (un per cento) del patrimonio vincolato; le risorse così svincolate potranno essere deliberate soltanto entro il soddisfacimento di tale limite;
- nei casi di necessità straordinarie con i limiti ed alle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 4.
8. Il Patrimonio libero è costituito dalle somme, dai beni mobili e immobili, dai diritti o dai titoli da chiunque elargiti alla Fondazione, anche per volontà testamentaria, e dagli avanzi di gestione della Fondazione non espressamente destinati al Patrimonio Vincolato.
9. Il patrimonio della Fondazione potrà essere utilizzato solo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale secondo gli utilizzi decisi dal Consiglio di Amministrazione come previsto all'articolo 4.
10. Non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
11. Ai fini di cui al comma 9, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi della fondazione, il tutto nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 8 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).
12. Il patrimonio della fondazione non potrà scendere al di sotto del valore minimo prescritto per il conseguimento della personalità giuridica dall'art. 22, comma 4, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore). In caso di diminuzione sotto il minimo suddetto di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, ovvero nel caso di sua inerzia l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio sopra il minimo, ovvero la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

## ART. 4
## RISORSE – PRINCIPI DI GESTIONE - BILANCIO

1. La Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da rendite patrimoniali, donazioni e lasciti testamentari, contributi privati e pubblici, ed attività di raccolta fondi, conformemente a quanto disposto dall'art. 38, comma 1, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore)
2. Ai fini di cui all'art. 38, comma 2, D.lgs 117/2017 la Fondazione si attiene ai seguenti principi e criteri di gestione:
a) il patrimonio della fondazione è amministrato secondo principi di responsabile, sana e prudente gestione al fine di conseguire efficacemente le risorse necessarie per il perseguimento delle finalità statutarie ed al fine di assicurare stabilità e certezza delle erogazioni nel tempo in relazione ai progetti promossi o sostenuti dalla Fondazione medesima.
b) la raccolta di fondi e risorse, comunque svolta, è improntata al rispetto di quanto disposto dall'art. 7 del D.lgs 117/2017 e, in ogni caso, si ispira al principio di rendicontazione ai sostenitori ed al pubblico in modo chiaro e trasparente, identificando le entrate e le spese relative a ciascuno dei programmi di raccolta fondi, celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione.

c) le erogazioni sono destinate al sostegno dei progetti e programmi deliberati del Consiglio di Amministrazione in conformità agli scopi dell'ente; le erogazioni avvengono sia in denaro sia mediante la messa a disposizione, nelle diverse forme in cui ciò sia reputato conveniente, di beni o servizi.
3. La Fondazione finanzia principalmente la sua attività mediante l'impiego delle rendite del patrimonio di cui all'art. 3 con le modalità che di volta in volta verranno considerate più idonee dalla maggioranza del Consiglio e può svolgere attività di raccolta fondi.
4. Ai soli fini del finanziamento dell'attività indicata all'art.2 la Fondazione può detenere beni diversi da quelli di interesse storico e artistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004 a condizione che il possesso si sostanzi in una gestione statico-conservativa del patrimonio, realizzando un impiego delle risorse patrimoniali finalizzato alla percezione di utili da destinare al raggiungimento degli scopi istituzionali.
5. Fermo restando quanto indicato nel comma precedente e l'assunzione di responsabilità limitata da parte della Fondazione, la detenzione di partecipazioni è consentita a condizione che la Fondazione non assuma funzioni di coordinamento e direzione della società partecipata, esercitando un'influenza dominante ed incidendo in modo determinante sulle scelte operative degli organi della società stessa, ovverosia che non venga esercitata un'attività di gestione della società partecipata.
6. La destinazione e le modalità di erogazione di denaro, beni o servizi per le finalità indicate all'art. 2 sono deliberate dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione e possono essere ulteriormente disciplinate con apposito regolamento predisposto e approvato dal medesimo organo amministrativo.
7. Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.
8. Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile.
9. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio di Amministrazione può decidere, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni del patrimonio vincolato al patrimonio libero della Fondazione per finanziare l'attività istituzionale nel rispetto di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 3 e dal comma seguente.
10. In casi di necessità straordinarie determinate dal voto favorevole di almeno quattro quinti dei Consiglieri e dal parere favorevole dell'Organo di Controllo o del Controllore Unico potrà essere altresì impiegata una quota del patrimonio vincolato in misura non superiore al 0,5% (zero virgola cinque per cento) per ciascuna annualità.
11. Eventuali contributi, liberalità o lasciti provenienti da soggetti terzi potranno essere accettati o meno dal Consiglio di Amministrazione e utilizzati secondo le volontà del donante, se compatibili con gli scopi della Fondazione, ovvero destinati a Patrimonio per la loro utilizzazione e/o valorizzazione.
12. Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro i successivi quattro mesi o, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro il 30 giugno il Consiglio di Amministrazione deve procedere alla redazione del bilancio in conformità alle disposizioni di cui all'art. 13 del D.lgs 117/2017.
Se obbligatorio per legge dovrà inoltre essere redatto il bilancio sociale di cui

all’art. 14 citato D.lgs 117/2017, bilancio che dovrà contenere l’elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell’esercizio, con l’indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche (art. 39 del D.lgs 117/2017).
Il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale dovranno essere depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di scritture contabili, di bilancio di esercizio e di bilancio sociale dettate dai sopra richiamati articoli 13 e 14 del D.lgs 117/2017.
10. Eventuali avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per lo svolgimento di attività istituzionali, salvo che il Consiglio di Amministrazione, con il consenso dell'Organo di Controllo, non disponga di destinarli a incremento del patrimonio. Resta fermo quanto sopra disposto al precedente ART. 3, comma 11.

**ART. 5**
**LIBRI DELLA FONDAZIONE**

1. Oltre le scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali, la fondazione deve tenere:
a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.
2. I libri di cui al comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

**ART. 6**
**ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO**

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri che eleggerà nel suo seno il Presidente, avente i poteri di rappresentanza dell'Ente:
- un membro designato dal Consiglio dell’Accademia Olimpica di Vicenza tra i propri Accademici degli ambiti “Scienze economiche e aziendali” o “Scienze politiche e giuridiche”;
- un membro designato dal Consiglio di Amministrazione del FAI (Fondo Ambiente Italiano) per una figura di spicco di Vicenza nel mondo della cultura e dell’arte;
- un membro designato dal Vescovo della Diocesi di Vicenza;
- il direttore dei Musei Civici di Vicenza è membro di diritto; egli resterà in carica fino alla scadenza del proprio incarico indipendentemente dalla rieleggibilità, durata, decadenza del Consiglio stesso;
- un quinto membro verrà designato dal Consiglio di Amministrazione dopo il suo insediamento;
2. Il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione saranno nominati dai cinque consiglieri neoeletti scegliendo tra i membri designati dall’Accademia Olimpica, dal FAI, dalla Diocesi ed il consigliere designato dai precedenti quattro.
3. Il Consiglio potrà nominare anche un Vice Presidente che faccia le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il Consiglio può delegare uno o più consiglieri per particolari affari anche con poteri di rappresentanza e conferire a terzi procure o incarichi speciali.
4. In caso di dimissioni di uno o più Consiglieri l’ente o gli enti di riferimento nomineranno prontamente il loro sostituto. Nel caso di dimissioni del Presidente o del Vice Presidente, in attesa della nuova nomina, le funzioni del soggetto dimissionario saranno esercitate dal Consigliere più anziano.
5. Il Consiglio si intenderà comunque integralmente decaduto e si dovrà provvedere a nuova nomina in caso di dimissioni contemporanee del Presidente della

Fondazione e di due consiglieri. In questo caso il consigliere più anziano dovrà attivare, senza indugio, le procedure di cui all'articolo 7 per la formazione del nuovo Consiglio; nel frattempo i consiglieri, compresi quelli dimissionari, dovranno seguire l'attività meramente ordinaria della Fondazione e le delibere già assunte dal Consiglio uscente.
6. Durante il triennio di mandato, ad esclusione delle contribuzioni ai Musei Civici ed al palazzo Chiericati, non potranno essere deliberati ed erogati contributi in denaro agli Enti che hanno designato i membri del Consiglio di Amministrazione se non previo parere favorevole dell'intero Consiglio di Amministrazione in carica. Restano salve comunque le delibere approvate dal precedente Consiglio di Amministrazione. La Fondazione, in linea con i propri scopi primari, potrà invece partecipare o porre in essere qualsiasi altra attività ed instaurare ogni forma di collaborazione con i medesimi Enti che non comportino spese per la stessa.
7. Il Presidente, i Consiglieri nonché l'Organo di controllo ed il Revisore legale, se nominato, con l'accettazione della carica si impegnano a mantenere la riservatezza su atti e documenti e sui fatti di gestione che riguardano direttamente o indirettamente le attività della Fondazione.

**ART. 7**

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 6, il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni ovvero sino alla data di approvazione del bilancio consuntivo dell'ultima annualità. Tutti i suoi membri, compreso il Presidente, ad eccezione del direttore del Museo Civico membro di diritto, sono rieleggibili consecutivamente per un solo ulteriore mandato.
2. Entro il 31 dicembre dell'ultimo anno di mandato il Presidente del Consiglio di Amministrazione invierà una comunicazione agli enti deputati alla designazione dei consiglieri per il triennio successivo, questi dovranno rispondere indicando il nominativo entro il 1° marzo. Il Presidente potrà così convocare i consiglieri neoeletti al termine della riunione del Consiglio di Amministrazione in carica convocato per l'approvazione del Bilancio consuntivo e per il passaggio ufficiale delle consegne. In caso di mancata riposta entro il 1° marzo il Presidente della Fondazione dovrà inviare un sollecito urgente. In ogni caso il nuovo Consiglio di Amministrazione entrerà in carica alla scadenza del Consiglio uscente se almeno tre consiglieri, compreso il membro di diritto risulteranno già designati. I consiglieri neoeletti invieranno una terza comunicazione di sollecito all'ente che non dovesse aver ancora risposto alle precedenti richieste dando 30 giorni di tempo per comunicare il nominativo. Qualora anche a questo terzo avviso non dovesse seguire alcuna risposta i Consiglieri neo eletti dovranno cooptare il quarto Consigliere e nominare il quinto a sensi di Statuto. Il consigliere cooptato con questa procedura non potrà ricoprire la carica di Presidente nel qual caso la designazione avverrà tra gli altri consiglieri, sempre escludendo il membro di diritto dei Musei Civici.
3. Ognuna di queste comunicazioni dovrà essere fatta con mezzo idoneo allo scopo che garantisca la prova dell'avvenuto invio.
4. Nel caso in cui la mancata nomina di un Consigliere dovesse ripetersi per due mandati anche non consecutivi ovvero per estinzione dell'Ente di riferimento, il Consiglio di Amministrazione dovrà modificare senza indugio lo Statuto per sostituire l'Ente inadempiente o estinto.
5. In assenza del membro di diritto ovvero in attesa della sua nomina il Consiglio procederà senza effettuare alcuna cooptazione.

6. Per acquisire di diritto tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, salvo il periodo di vacatio del membro di diritto, il Consiglio di Amministrazione dovrà aver nominato il Presidente ed aver completato la nomina/cooptazione di tutti i suoi membri, prima di ciò dovrà attenersi alla sola gestione ordinaria del patrimonio della Fondazione.
7. Per tale incarico non è prevista remunerazione alcuna, ad eccezione dei rimborsi spese, preventivamente autorizzati e debitamente giustificati, per l'espletamento del mandato.

**ART. 8**

I Componenti del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo risultino assenti per tre riunioni consecutive decadono dalla carica, salvo diversa decisione del Consiglio stesso.

**ART. 9**

**ADUNANZE ED ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre consiglieri o dall'Organo di Controllo o dal revisore unico, se nominato.
2. Il Consiglio viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnato a mano e controfirmato dal destinatario per ricevuta, ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo che garantisca la prova dell'avvenuto invio (compresi fax, posta elettronica ed altri mezzi similari), almeno cinque giorni prima dell'adunanza ovvero in caso di urgenza con telegramma o con messaggio di posta elettronica da spedirsi almeno un giorno non festivo prima; in detto avviso debbono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno; qualora si opti per modalità di comunicazione mediante fax, posta elettronica o altri mezzi similari, le trasmissioni agli aventi diritto dovranno essere fatte al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti.
3. In ogni caso, il Consiglio deve riunirsi almeno una volta l'anno.
4. La riunione del Consiglio è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal vicepresidente o dal membro più anziano di età.
5. Se previsto nell'avviso di convocazione, le riunioni del Consiglio possono tenersi anche in audio o videoconferenza purché il Presidente e il segretario siano dislocati nel luogo dove è stata convocata la riunione e tutti i Consiglieri siano in grado di interloquire ed esaminare tutta la documentazione oggetto delle deliberazioni.

**ART. 10**

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.
2. Di tutte le delibere del Consiglio di Amministrazione dovrà essere redatto verbale su un apposito registro da tenere presso la sede della Fondazione.

**ART. 11**

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
2. Al Consiglio di Amministrazione, regolarmente costituito con la presenza della

maggioranza dei suoi membri, spetta, inoltre di:
- deliberare eventuali modifiche dello statuto, su proposta del Presidente;
- redigere, approvare e depositare il bilancio di esercizio secondo la normativa applicabile in vigore. L'esercizio decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno.
- nominare l'Organo di Controllo e il suo Presidente, o il Controllore unico;
- nominare il Revisore Legale se necessario per legge;
- nominare, se ritenuto necessario, un segretario generale della Fondazione che esegue le direttive e gli indirizzi espressi dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione con poteri e limiti operativi individuati dal Consiglio stesso all'atto della sua nomina;
- curare le pubblicazioni e i depositi previsti dalle norme vigenti;
- approvare eventuali regolamenti interni.

3. Salvo per quanto diversamente previsto dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione delibera con parere favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
4. Per la modifica del presente Statuto si richiede comunque il voto favorevole della maggioranza di quattro su cinque dei membri in carica, ovvero di tre su quattro membri in caso di dimissioni/cessazione di un Consigliere. Nel caso di dimissioni/cessazione di due Consiglieri occorrerà attendere la cooptazione di almeno uno. In ogni caso è richiesto il parere favorevole motivato dell'Organo di Controllo o del Revisore Unico.
5. Il Presidente ed i Consiglieri non rappresentano i soggetti che li hanno designati, né ad essi rispondono, né possono dagli stessi essere revocati durante il loro mandato.

## ART. 12
## NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1. La nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria, giusta quanto disposto dall'art. 30, c. 1, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).
2. La nomina dell'organo di controllo spetta al Consiglio di Amministrazione che, in occasione della nomina, dovrà stabilire se insediare un organo monocratico o un organo collegiale; in caso di organo collegiale lo stesso sarà composto da tre membri; in occasione della nomina dovrà essere anche fissato l'eventuale compenso da riconoscere all'organo di controllo. Nel caso di organo collegiale ne dovrà essere nominato il Presidente. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, c.c.. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. I membri dell'organo di controllo restano in carica tre anni e sono rinominabili.

## ART. 13
## COMPITI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

1. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, c. 1, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore), la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito

registro.
2. L'organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio ed esercita i poteri di ispezione e controllo di cui all'art. 30, commi 7 e 8, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).
3. In caso di nomina di un organo di controllo in forma collegiale sarà possibile l'intervento alle riunioni dello stesso mediante mezzi di telecomunicazione**,** alle condizioni e con le modalità previste nel presente Statuto.

**ART. 14**
**REVISORE LEGALE DEI CONTI**

1. La nomina del Revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art. 31 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).
2. La nomina del soggetto incaricato della revisione legale spetta al Consiglio di Amministrazione che, in occasione della nomina, dovrà stabilire se affidare l'incarico ad un revisore legale dei conti ovvero ad una società di revisione legale ovvero se affidare l'incarico all'organo di controllo, se ed in quanto costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, così come consentito dall'art. 30, c. 6, D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore) e come previsto al precedente ART. 11. In occasione della nomina dovrà essere anche fissato l'eventuale compenso da riconoscere al soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
3. Il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale eventualmente nominati restano in carica tre anni e sono rinominabili.

**ART. 15**
**DENUNCIA AL TRIBUNALE**

1. Se vi è fondato sospetto che i Consiglieri, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuti gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla Fondazione, l'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominato, possono denunciare i fatti al Tribunale con ricorso notificato anche alla Fondazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 2409 c.c.

**ART. 16**
**DIPENDENTI**

1. La Fondazione per il perseguimento delle proprie finalità potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.
2. In caso di assunzione di lavoratori dipendenti, gli stessi avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in conformità a quanto prescritto dall'art. 16 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

**ART. 17**
**ATTIVITA' DI VOLONTARIATO**

1. La Fondazione potrà avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di volontari, così come definiti dall'art. 17, c. 2, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore); i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in un apposito registro.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Si applica al riguardo la disposizione dell'art. 17, c. 4, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

**ART. 18**
**ASSICURAZIONE**

1. Nel caso in cui la Fondazione si avvalga di volontari, gli stessi devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché' per la responsabilità civile verso i terzi.

**ART. 19**
**DURATA**

1. La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

**ART. 20**
**SCIOGLIMENTO**

1. L'eventuale scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio, in conformità a quanto previsto al comma successivo, saranno decisi dal Consiglio di Amministrazione, con delibera da adottarsi col voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica e sentito il parere dell'Organo di Controllo.
2. In caso di scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo, previa autorizzazione del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.lgs 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), e salvo diversa disposizione legale, è devoluto ad altro Ente del Terzo Settore che accetti di conformare l'oggetto del proprio statuto alle finalità indicate nel primo comma dell'art. 2, in modo da onorare le intenzioni del Marchese Giuseppe Roi come esplicitate nella delibera di scioglimento del Consiglio di Amministrazione. La selezione di tale Ente sarà effettuata mediante un processo valutativo condotto dal Consiglio di Amministrazione, il quale si baserà su criteri predeterminati per assicurare la coerenza con gli obiettivi e le finalità della nostra Fondazione. Per quanto non specificato nel presente articolo, si applicheranno le norme previste dall'art. 9 del D.lgs 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

**ART. 21**
**MODALITA' DI UTILIZZO DEI MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE**

1. Quando, a norma del presente statuto, è consentito l'intervento a riunioni collegiali (riunioni del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo) mediante mezzi di telecomunicazione**,** si applica la seguente disciplina:
(i) è ammesso il ricorso a mezzi di telecomunicazione di qualsiasi specie (*audio, video, telematici, elettronici, ecc*.) purché sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito a chi presiede la riunione:
- di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- di constatare le modalità e proclamare i risultati della votazione, identificando i soggetti favorevoli, astenuti e dissenzienti.
Deve, inoltre, essere consentito agli intervenuti:

- di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- di visionare, ricevere o trasmettere documenti, anche con ulteriori e diversi mezzi di telecomunicazione;
- di fare le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno da riassumere, a loro richiesta, nel verbale.

(ii) Non è, pertanto, ammesso l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, che, singolarmente o integrati tra di loro, non consentano il rispetto di tutte le condizioni di cui al precedente punto (i); spetta a chi presiede la riunione verificare la sussistenza delle condizioni suddette ed escludere, se del caso, l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione ogniqualvolta tale utilizzo possa compromettere il regolare svolgimento della seduta collegiale.

(iii) L'utilizzo di mezzi di telecomunicazione può avvenire su iniziativa della fondazione o del singolo avente diritto (consigliere, componente dell'organo di controllo):
- se organizzato dalla fondazione, nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi, a tal fine predisposti dalla fondazione, ove è consentito agli aventi diritto di collegarsi, ovvero le specifiche tecniche ed i codici di accesso per il collegamento degli aventi diritto dal loro domicilio o da altro luogo;
- anche se non espressamente previsto nell'avviso di convocazione, è, comunque consentito al singolo avente diritto di avvalersi, in ogni tempo e per ogni riunione, della facoltà di intervento mediante mezzi di telecomunicazione; l'avente diritto dovrà comunicare alla fondazione, con congruo preavviso, la propria intenzione di avvalersi di un mezzo di telecomunicazione, specificando le caratteristiche del mezzo prescelto; spetterà a chi presiede la riunione verificare l'adeguatezza del mezzo prescelto, in relazione a quanto sopra disposto sub (ii);

(iv) In tutti i casi di intervento mediante mezzi di telecomunicazione la riunione si intende svolta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione; l'avviso di convocazione può prevedere che la riunione si debba svolgere esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. Non è necessario che si trovino nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante, potendo anch'essi partecipare alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione; in questo caso il verbale della riunione potrà essere redatto in un momento successivo, con la sottoscrizione del presidente e del soggetto verbalizzante oppure con la sottoscrizione del solo notaio verbalizzante in caso di verbale in forma pubblica.

**ART. 22**
**RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

F.to LAZZARI FRANCESCA
F.to DIEGO TRENTIN NOTAIO (L.S.)